

N. R.G. 4683/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Cingolani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4683/2021 promossa da:

TRA

COMUNE, con sede in ..., in persona del Sindaco in carica, Dott. G.P., C.F./ P.IVA ..., rappresentato e difeso dall'Avv. G. C. (...) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso e nello studio dello stesso in ..., giusta delega (conferita in forza di Delibera G.C, n. ...) in atti;

ATTORE OPPONENTE

CONTRO

P.S.P. S.R.L., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corrente in ..., rappresentata e difesa dall'Avv. A. I. (C.F. ... – pec ... - Fax ...), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in ..., giusta procura in atti;



CONVENUTA OPPOSTA

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1579/2021 (n.r.g 3830/2021) emesso in data 30.09.2021 e notificato in data 18.10.2021;
conclusioni delle parti: come da relative note di trattazione scritta, da ritenersi materialmente allegata alla presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24.11.2021 il COMUNE ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1579/2021 (n.r.g 3830/2021) del 30.09.2021, notificato in data 18.10.2021, emesso su istanza della società P.S.P. S.r.l., con il quale quest'ultima ha intimato il pagamento della somma di € 61.375,91, oltre interessi e spese legali.

Con il predetto ricorso la P.S.P. instava per l'emissione di decreto ingiuntivo per l'importo complessivo di € 190.546,05, ma otteneva ingiunzione a carico del Comune per la sola somma di € 61.375,91.

A fondamento del ricorso l'opposta ha dedotto le seguenti circostanze.

1- La società C.G. S.p.a. (socio di maggioranza dell'odierna opposta, come esposto in seguito) si rendeva aggiudicataria della gara, bandita dal COMUNE con determina n. ..., preordinata all'individuazione del contraente dell'appalto per la costruzione e disposizione del nuovo complesso scolastico Istituto Comprensivo M. G., da realizzarsi mediante il contratto di disponibilità di cui all'art. 160 ter del D.Lgs.n. 163/2016. L'aggiudicazione provvisoria veniva disposta con determinazione RUP n. ..., mentre quella definitiva con determina n.



2- Il COMUNE, con contratto a rogito del Segretario Generale rep. ..., costituiva in favore della C.G. S.p.a. diritto di superficie dell'area di proprietà comunale distinta in Catasto del COMUNE al Fg. ... particelle nn. ..., ... e ... per consentire la realizzazione dei lavori relativi alla *“Costruzione e messa a disposizione del nuovo complesso scolastico I.C.M. G. (CUP: ...)”*. La C.G. S.p.A., con atto a rogito del Segretario Generale n. ..., concedeva, con contratto di disponibilità al COMUNE, l'uso del nuovo plesso scolastico sopra descritto.

3- successivamente con atto a rogito del Notaio Dott. G. R. di ... del 30.06.2015, la C.G. S.p.A. costituiva la Società di progetto denominata *“P.S.P. SRL”*.

Con determina n. ... il Resp. dell'Area Tecnica e Ambientale prendeva atto della costituzione della predetta società da parte della C.G. S.p.a. e della circostanza che questa sarebbe subentrata all'aggiudicatario nei rapporti con il Comune.

4- Nel corso dell'esecuzione dei lavori il RUP, con disposizione del ..., disponeva la chiusura del cantiere, avviando le procedure di risoluzione dei contratti nei confronti dell'aggiudicataria, in quanto il Prefetto della Provincia di ... con provvedimento prot. n. ..., *“ha informato che nei confronti della Società C.G. S.p.A. C.F. e P.I. ..., dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e dei relativi conviventi, allo stato degli accertamenti, sussistono le situazioni di cui all'art. 84, comma 4 e all'art. 91, comma 6, del D.Lgs. 6.09.2011 n. 159 [Codice Antimafia] e s.m.i”*, ... e



considerato che “nella Società di progetto ... la Società C.G. spa è presente come socio di maggioranza al 70%”.

5- Con determina del 15.06.2018 il RUP recedeva dai contratti n. ... stipulati con la C.G., alla quale era subentrata la P.S.P. SRL. Nella medesima determina il RUP disponeva accertamento tecnico sui luoghi di causa per il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite dall'Ente ex art. 94 co. 2 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il RUP, ing. P. A., con nota prot. n. ..., indirizzata alla P.S.P. S.r.l., comunicava che *“i lavori realizzati in 230 (duecentotrenta) giorni dal 23.06.2017, data in cui è stato rilasciato il nulla osta all'esecuzione dei lavori, al 09.02.2018, data in cui è stato formalizzato il provvedimento di sospensione lavori, ammontano ... a € 61.375,91 ...”.*

La P.S.P. SRL intimava la messa in mora il 29.03.2021.

Sulla base di tali allegazioni, a seguito della presentazione del ricorso monitorio, il Tribunale di Pescara emetteva decreto ingiuntivo per l'importo di € 61.375,91 (escludendo le spese asseritamente sostenute dalla società opposta per € 129.170,14).

Il COMUNE, con atto di citazione ritualmente notificato, a sostegno dell'opposizione ha:

1-eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione dell'AGO;

2-eccepito l'improponibilità della domanda attesa la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1418 segg. c.c. in combinato disposto con le norme dettate



dal Codice Antimafia (D. Lgs n. 159/2011) e con i precetti costituzionali che regolano il corretto andamento delle attività pubbliche (art. 97 Cost.);
3-sostenuto l'infondatezza della domanda in relazione alla disciplina recata dall'art. 92 co. 4 del D.Lgs. n. 159/2011, nella parte in cui fa salvo "*il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute ma nei limiti delle utilità conseguite*", non essendovi per il COMUNE alcuna utilità delle opere eseguite dalla P.S.P. SRL fino al recesso;

4-sostenuto l'infondatezza della domanda in relazione al disposto di cui all'art. 160-ter D.Lgs. n. 163/2006 (trasfuso nell'art. 188 codice dei Contratti Pubblici) e alla previsione di cui all'art. 4 co. 1 e co. 3 e art. 6. co. 6 e 9 del contratto di disponibilità, per mancato avveramento della relativa condizione, in quanto l'impresa avrebbe omesso di mettere a disposizione l'opera.

5- avanzato domanda riconvenzionale volta alla restituzione delle aree concesse in diritto di superficie (distinte al NCT del COMUNE al fgl. ... partt. ..., ..., ...) previa loro riduzione in pristino stato e assolvimento delle connesse formalità di annotazione/trascrizione/pubblicità nei registri immobiliari, quale conseguenza del recesso dai contratti n. ... e n. ... del 2015. Con comparsa di costituzione e risposta del 02.03.2022 parte opposta ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, insistendo per la conferma del decreto contestato.

La causa, istruita tramite CTU, è stata trattenuta in decisione ex 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.03.2025.



Va preliminarmente esaminata, prima di entrare nel merito, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito AGO.

L'eccezione deve essere rigettata.

L'autorità giudiziaria amministrativa esercita giurisdizione esclusiva nelle ipotesi di cui all'art. 133 c.p.a., nel cui ambito rientrano, ai sensi dell'art. 133 lett. e) n. 1 c.p.a., anche le controversie concernenti *“la fase di svolgimento delle procedure dirette all'aggiudicazione di contratti pubblici.”*

La giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa è limitata alla sola fase procedimentale, cioè dall'avvio della procedura e sino all'aggiudicazione. In questo lasso temporale, ogni provvedimento, atto, accordo o comportamento tenuto dall'amministrazione soggiace alla cognizione del GA.

Il provvedimento di aggiudicazione segna dunque l'esatto momento che determina la fine dell'estensione della giurisdizione amministrativa esclusiva e il ritorno all'ordinario riparto.

Il riferimento alle *“procedure”* di affidamento contenuto nell'art. 133 c.p.a. è sintomatico della scelta del legislatore che – in coerenza con la nota pronuncia della Corte costituzionale n. 204/2004 – ha inteso escludere dal perimetro della giurisdizione esclusiva le controversie involgenti l'esecuzione del contratto, afferenti ad una fase a connotazione privatistica nella quale la stazione appaltante si pone su un piano di parità rispetto alla controparte.



Più nello specifico, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla risoluzione per inadempimento contrattuale. In particolare, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, anche ove si autoqualifichi come “revoca”, quando si basi su una serie di inadempimenti delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale, l’atto risolutorio sia privo di contenuto provvedimentale. Afferendo alla fase di esecuzione dell’appalto, rientrano dunque nella giurisdizione del G.O. le controversie, come nel caso di specie, concernenti recesso e risoluzione unilaterale del contratto (articoli 122, 123 e 190 del d.lgs. n. 36/2023; articoli 108 e 109 del previgente Codice), qualiatti di autotutela privatistica esercizio di diritti potestativi di diritto comune, ferma la giurisdizione del G.A. per i residui poteri pubblicistici di annullamento e revoca dell’aggiudicazione della gara. Accertata dunque la sussistenza della giurisdizione dell’adito AGO, può ora esaminarsi il merito della controversia.

Nell’ordine, va innanzitutto rigettata l’eccezione di “*improponibilità*” della domanda alla luce della contestata nullità del contratto di appalto ex art. 1418 ss c.c. in combinato disposto con le norme dettate dal Codice antimafia (d.lgs. n. 159/2011) e con i precetti costituzionali che regolano il corretto andamento delle attività pubbliche (art. 97 Cost.).

In particolare, sostiene l’opponente, entrambi i contratti (sia quello costitutivo del diritto di superficie e sia l’altro avente ad oggetto la concessione in disponibilità del complesso scolastico in costruzione), sarebbero stati stipulati “*in assenza dell’informativa antimafia ai sensi dell’art. 92 co. 3 codice antimafia*”.



L'art. 92 co. 3 e 4 del codice antimafia recita quanto segue:

3. Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. 4. La revoca e il recesso di cui al comma 3 si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

Sostiene ancora il COMUNE che dall'art. 94 co. 2 discenderebbe l'incapacità giuridica pubblica (ossia l'incapacità del soggetto privato a contrarre con la P.a.), da cui deriverebbe la nullità dei negozi giuridici posti in essere da parte del soggetto incapace.

L'eccezione va rigettata.

Nessuna disposizione del vigente ordinamento commina la sanzione della nullità del contratto concluso tra la PA e il soggetto colpito da interdittiva antimafia. L'art. 1418 c.c. dispone chiaramente nel senso della tassatività delle ipotesi di nullità.

Quanto alla ipotesi di cui all'art. 1418 co.1., per cui la nullità di un contratto può discendere da contrarietà a norme imperative (c.d. nullità virtuale), la



disposizione fa salva l'ipotesi per cui "salvo che la legge disponga diversamente".

Posto che tanto l'art. 92 co. 3, come già riportato, quanto l'art. 94 co. 2 del codice antimafia (nel quale si afferma che "*Qualora il prefetto non rilasci l'informazione interdittiva entro i termini previsti, ovvero nel caso di lavori o forniture di somma urgenza di cui all'articolo 92, comma 3 qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, salvo quanto previsto al comma 3, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite*"), dispongono esplicitamente la facoltà di recesso per la PA, non può configurarsi alcuna nullità virtuale.

A conforto di tale interpretazione anche la Suprema Corte ha affermato che "*la violazione di disposizioni inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità unicamente ove non sia altrimenti stabilito dalla legge. Pertanto, questo esito va escluso sia quando risulti indicata una differente forma di invalidità (ad esempio, l'annullabilità) sia ove la legge assicuri l'effettività della norma imperativa con la previsione di rimedi diversi*" (cfr. Cass. civ. n. 525/2020).

Passando alla seconda contestazione sollevata dal COMUNE, l'opponente eccepisce l'infondatezza della pretesa creditoria richiamando l'art. 94 co. 2



Codice Antimafia, ove fa salvo “*il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute ma nei limiti delle utilità conseguite*”. Parte opponente sostiene, sostanzialmente, che non vi sarebbe stata alcuna utilità delle opere pacificamente eseguite dalla P.S.P. fino al recesso.

La mancanza di utilità in concreto delle opere eseguite dall’impresa deriverebbe dal fatto che:

- non può esservi messa a disposizione del servizio/ delle opere realizzate;
- la progettazione non sarebbe riutilizzabile;
- il servizio non sarebbe suscettibile di diverso impiego alternativo.
- la Regione Abruzzo avrebbe revocato il finanziamento regionale e comunque difetterebbe un opus che, restando nella disponibilità dell’Ente, ne accresca in qualche modo il patrimonio.

L’eccezione, anche alla luce della disposta CTU, pare priva di fondamento. Preliminarmente, come anche affermato da recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, va rilevato che il Giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento (cfr. Cass. n. 7266/2015; Cass. n. 10747/2019).

Al CTU incaricato, ing. A.D.G., le cui analitiche e coerenti conclusioni questo Tribunale condivide, è stato posto il seguente quesito: “... *verifichi, tenuto conto della situazione oggettivamente risultante (e quindi dalla documentazione risultante eventualmente in atti) al momento della*



consegna dell'area, le trasformazioni operate dall'opposta sulle aree per cui è vertenza (-per come individuate dal tipo di frazionamento prot. n. ... del 23.4.2015, ovvero le particelle nn. ..., ... e ... del fgl. ...-), con i relativi sbancamenti di terreno, movimentazioni di terra ed esecuzione di opere in c.a., individuando, indicando e quantificando conseguentemente gli interventi occorrenti per il ripristino stato dei luoghi, con la messa in sicurezza del sito e la sua bonifica”.

Il consulente tecnico, a pagina 8 e seguenti della propria relazione, ha descritto le opere realizzate dalla società opposta presso l'immobile oggetto di causa:

- opere di sbancamento;
- realizzazione di muri in cemento armato;
- realizzazione di pozzetti in calcestruzzo.

Ha altresì quantificato l'importo totale delle lavorazioni effettuate dall'opposta in € 61.375,91.

Lo stesso Comune, nel corso dell'elaborazione della perizia, ha implicitamente riconosciuto l'utilità delle predette opere (il cui importo totale corrisponde esattamente al credito portato dal decreto ingiuntivo) in quanto ha esplicitamente concordato ed escluso (come si chiarirà successivamente) la demolizione e/o rimozione delle predette opere.

Va altresì e ancora evidenziato che lo stesso RUP, con nota prot. n. ..., come esposto nella ricostruzione della vicenda, ha riconosciuto e quantificato gli interventi realizzati dalla opposta un € 61.375,91.



In sintesi, dunque, l'esecuzione dei lavori è pacificamente riconosciuta e l'importo degli stessi quantificato; la stessa amministrazione ne ha riconosciuto l'utilità, escludendo la demolizione.

Va allora rammentato che l'*utilitas* della P.A., intesa come accrescimento patrimoniale, va valutata nella sua ontologica esistenza (si veda, per l'ipotesi differente ma affine dell'azione di indebito arricchimento della P.A., le condivisibili considerazioni della Cass. n. 27753/2024, la cui massima recita: *“In tema di azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., deve ritenersi che, una volta provato, da chi agisce a norma dell’art. 2041 cod. civ., il proprio depauperamento (e il contestuale arricchimento della Pubblica Amministrazione), l'accoglimento dell’iniziativa dallo stesso assunta incontra il solo “limite del divieto di arricchimento imposto”, giacché il diritto fondamentale di azione del depauperato deve adeguatamente coniugarsi con l’esigenza, altrettanto fondamentale, del buon andamento dell’attività amministrativa, affidando alla stessa pubblica amministrazione l’onere di eccepire e provare il rifiuto dell’arricchimento o l’impossibilità del rifiuto per la sua inconsapevolezza. A stretto rigore, poi, non solo l’impoverito non deve provare alcuna utilità della P.A. in cui favore ha eseguito le sue prestazioni, ma neppure ha l’onere di dimostrare la regolarità dell’esecuzione di quelle, se non altro quando quelle prestazioni pacificamente siano state rese; pertanto, i risultati di queste vanno valutati nella loro ontologica consistenza e, cioè, al fine di determinare l’entità concreta dell’arricchimento (benché una loro*



eventuale scorretta esecuzione possa diminuire tale entità); e sempre salvo il caso del cosiddetto arricchimento imposto, che non può riconoscersi”).

In un caso affine una recente e nuovamente condivisibile pronuncia di merito ha statuito quanto segue: *“A norma dell'art. 94, co. II, del D.Lgs. 159/2011 è statuito che qualora gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, le stazioni appaltanti revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La ratio della norma va individuata nel fatto che il sistema normativo mediante l'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 appresta un meccanismo di protezione fondato sul contemperamento degli opposti interessi in gioco, quali la tutela dell'affidamento del beneficiario, da un lato, e la tutela dell'ordine pubblico, dall'altro, prevedendo che, una volta accertato ex post, rispetto alla stipula del contratto, il rischio di ingerenze della criminalità organizzata nell'impresa, la PA receda dal contratto, salve le utilità conseguite. Ne consegue che, nell'ipotesi di appalti di lavori, nonostante l'intervenuta risoluzione del rapporto, l'appaltatore colpito da interdittiva antimafia non perde il diritto a conseguire il pagamento del corrispettivo delle opere realizzate”* (v. Tribunale sez. II - Torre Annunziata, 05/12/2019, n. 2683).

Quanto alla perdita del finanziamento concesso dalla Regione Abruzzo, la nota prot. n. ... emessa dalla Regione il 24.01.2019 afferma: *“L'intervento avrebbe dovuto essere perentoriamente ultimato entro il 25.05.2018,*



termine trascorso inutilmente senza che dal Comune siano pervenute nei termini comunicazioni o richieste motivate di proroga. Tale condizione, in violazione del contratto stipulato tra la regione Abruzzo e il COMUNE, secondo quanto stabilito dall'art.3, predispose alla revoca del contributo concesso per inadempienza contrattuale". Risulta dunque *per tabulas* che il Comune non ha mai richiesto proroga alcuna alla Regione, e tale inadempienza non pare addebitabile alla società opposta.

Quanto, infine, all'eccezione relativa al mancato avveramento della condizione ex art. 160 ter co. 6 d.lgs. 163/2006 (la quale disposizione recita: *6. L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 del presente decreto, il limite di riduzione del canone di disponibilità superato il quale il contratto è risolto. L'adempimento degli impegni dell'amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell'opera ed alla messa a disposizione della stessa secondo le modalità previste dal contratto di disponibilità*), richiamata dall'articolo 4 del contratto di disponibilità,



l'opponente lamenta, in sintesi, la circostanza per cui l'impresa avrebbe omissso di mettere a disposizione l'opera.

Sul punto va rilevata l'inapplicabilità delle predette disposizioni, che appaiono rispondere a tutta altra ratio, presiedendo esse all'interesse dell'appaltante a controllare la realizzazione dell'opera. Nel caso in esame l'opera non è stata completata a causa del recesso legittimamente esercitato dall'opponente.

Per concludere, vanno dunque respinte tutte le contestazioni sollevate dall'opponente, e, alla luce delle risultanze della CTU, va altresì respinta la domanda riconvenzionale.

Il consulente ha, come già esposto in precedenza, individuato le opere realizzate, quantificando l'importo dovuto in € 61.375,91.

L'ausiliario proseguiva affermando che: *“Durante la fase di sopralluogo del 01 Dicembre 2023, dopo aver preso visione dell'area di intervento, le parti dinanzi al C.T.U. concordavano e verbalizzavano che:*

- il ripristino del profilo del terreno allo stato ante operam;*
- la demolizione del muro in c.a. di confine a valle;*
- la demolizione dei n.7 pozzetti posti in opera;*

erano tutte opere da escludere tra gli interventi possibili necessari per il ripristino dell'area, tenuto conto anche del vincolo idrogeologico che insisteva sull'area (ALLEGATO_04). Pertanto, il C.T.U. non potendo prendere in considerazione gli interventi sopra menzionati come stabilito di comune accordo tra le parti, ritiene di aver assolto al suo compito in merito



a questo punto in quanto, escludendo i suddetti interventi, un ripristino dello stato dei luoghi nelle condizioni ante operam risulta infattibile.”

L'ausiliario ha concluso l'elaborato peritale depositato il 25.03.2023 affermando: *“Per tutto quanto sopra esposto si conclude che il ripristino dello stato dei luoghi non è realizzabile e che le scarpate non necessitano di opere di consolidamento”*.

Ritenuto che la società P.S.P. SRL non si è mai in precedenza opposta alla restituzione delle aree, va altresì rilevato che l'art. 4 co. 1 del contratto di disponibilità recita che *“In tutti i casi di risoluzione o recesso da parte del Concedente [ovvero l'opposta] e non attribuibile a responsabilità dell'Utilizzatore [ovvero il COMUNE] dal contratto di disponibilità, prima della messa a disposizione dell'opera, il Concedente dovrà restituire all'Utilizzatore tutte le aree concesse in diritto di superficie nelle medesime condizioni facendosi carico di tutti gli oneri necessari al ripristino dello stato e dei luoghi”*.

La disposizione contempla dunque la sola ipotesi di recesso dell'opposta, ipotesi contraria al caso di specie.

Va dunque rigettata anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'opposta, limitatamente alla richiesta circostanziata in relazione al proprio recesso dal contratto.

Per concludere, l'opposizione proposta dal COMUNE va integralmente rigettata e per l'effetto va confermato il decreto ingiuntivo n. 1579/2021 (n.r.g 3830/2021) emesso dal Tribunale di Pescara in data 30.09.2021.

Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1579/2021 (n.r.g 3830/2021) che dichiara definitivamente esecutivo;

rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal COMUNE;

condanna il COMUNE al pagamento in favore dell'opposta P.S.P. s.r.l. della somma di € 14.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cassa come per legge;

pone le spese di CTU definitivamente a carico del COMUNE.

Pescara, 30/06/2025

Il Giudice

dott. Fabrizio Cingolani

